

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2024, n. 0130/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124/Pres..

- Art. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 2 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 3 Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 4 Modifiche al Capo IV del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 6 Introduzione dell'articolo 8 bis nel decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 7 Abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 8 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 124/2015
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Regione 124/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h), dopo le parole <<717/2014 >> sono aggiunte le parole <<ovvero come indicate nei successivi regolamenti dell'Unione europea di modifica o sostitutivi degli stessi >>;
- b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<< i-bis) *Registro nazionale degli aiuti di Stato*: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, così denominato dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i "de minimis", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni". >>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il rinvio ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1, lettere a), b) e c) deve intendersi altresì riferito ai successivi regolamenti dell'Unione europea emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi e alla disciplina da essi introdotta anche in relazione all'individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in "de minimis" e delle soglie massime di aiuto.>>.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche al Capo IV del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. La rubrica del Capo IV del decreto del Presidente della Regione 124/2015, è sostituita dalla seguente: <<Concessione dell'agevolazione >>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è sostituito dal seguente:

<< Art. 8

(Concessione dell'agevolazione)

1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, ai sensi del quale:

- a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati dall'Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.>>.

Art. 6

(Introduzione dell'articolo 8 bis nel decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è aggiunto il seguente:

<< Art. 8 bis

(Verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis")

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2. Per i soggetti che applicano la riduzione di cui al presente regolamento, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" come richiamati dall'articolo 6 è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione. >>.

Art. 7

(Abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. L' articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 124/2015)

1. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è abrogato.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.